

## STATUTO

## ART. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione denominata "KEREN HAYESOD ITALIA ENTE FILANTROPICO" avente la natura di ente filantropico, per effetto delle disposizioni di legge vigenti ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".

L'inserimento nella denominazione della locuzione di "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

## ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, compete al Consiglio determina l'indirizzo della sede purché entro il medesimo Comune. Il trasferimento dell'indirizzo ha efficacia nei confronti dei terzi dall'iscrizione nel RUNTS.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero in relazione alla promozione, attuazione e sviluppo delle attività di cui all'oggetto dell'Associazione.

## ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata: l'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati con le maggioranze di legge.

## ART. 4 OGGETTO E FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo per scopo la tutela dei diritti civili degli Ebrei soggetti a discriminazioni e/o a persecuzioni ovunque essi si trovino, promuovendo l'assistenza sociale e la beneficenza in via esclusiva nei confronti degli appartenenti al popolo ebraico che siano svantaggiati in ragione di precarie condizioni economiche, sociali o familiari, psichiche o fisiche, contribuendo alla loro assistenza anche sanitaria, cura e benessere, istruzione, formazione in ogni modalità apportando loro aiuti in danaro o in natura a fini umanitari, qualunque sia la loro attuale nazionalità e anche qualora essi si propongano di emigrare in Israele. In quanto ente filantropico del Terzo settore, l'Associazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione si prefigge di operare in collaborazione con persone fisiche o giuridiche nonché con associazioni pubbliche o private per attuare, sia direttamente (organizzando mezzi e persone) sia indirettamente (e cioè attraverso la collaborazione o gli eventuali accordi con strutture e organizzazioni aventi le stesse analoghe finalità, che operino anche in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi e degli aiuti umanitari), lo scopo sopra indicato.

Per il perseguimento e nel rispetto delle sue finalità l'Associazione opera in via principale nei seguenti settori di interesse generale:

beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, nell'espletamento della propria peculiare attività, l'Associazione:

cura la raccolta di contributi volontari di qualsiasi tipo (denaro, materiale, medicinali, viveri, libri, oggetti anche di culto, prestazioni personali) e di lasciti e legati, utilizzando per il perseguimento delle proprie finalità tutto quanto è stato raccolto, detratte le spese di esercizio, cooperando con altre strutture ed istituzioni che operino anche indirettamente in Israele e/o nel paese estero ove risiedono i destinatari dei fondi, con la precisazione che gli aiuti umanitari verranno trasferiti in Israele o in altri paesi direttamente o per il tramite di istituzioni che ivi operino ai fini della erogazione degli aiuti per gli scopi umanitari e sociali sopra indicati;

può organizzare e partecipare a congressi, convegni, manifestazioni, mostre, spettacoli culturali, attività benefiche;

può curare, produrre e diffondere pubblicazioni, film, audio visivi, cd audio, dvd, avvalendosi anche di qualsiasi altro mezzo di informazione televisiva, radiofonica, telematica anche a mezzo siti web.

può partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

L'attività erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui sopra, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dall'Associazione nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente statuto, mediante il sostegno, il coordinamento e la realizzazione di specifici progetti volti a sostenere iniziative umanitarie e sociali nei campi sopra indicati

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo settore e degli enti filantropici. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

#### ART. 5 ASSOCIATI

Sono soci coloro che hanno interesse allo scopo perseguito dall'Associazione e la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; essi dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso. In caso di rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

I soci, dopo la loro ammissione, verranno iscritti nel libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di usufruire delle attività promosse ed organizzate

dall'Associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali. Essi possono anche consultare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno l'obbligo di pagare la quota associative che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e di osservare l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea e la qualifica di socio è intrasmissibile.

#### ART. 6 CESSAZIONE - RECESSO DALLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o morosità. Il socio può recedere dalla Associazione mediante dichiarazione che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'avvenuto recesso deve essere annotato nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non abbia pagato la quota associative annua entro il termine stabilito dal Consiglio stesso.

L'esclusione del socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera dei soci che:

non partecipano alla vita dell'Associazione o che tengano comportamenti contrari agli scopi della stessa;

non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di socio e agli impegni assunti verso l'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda in occasione della sua successiva convocazione.

L'esclusione dalla Associazione per morosità deve essere annotata nel libro dei soci, a cura del Consiglio Direttivo.

#### ART. 7 PATRIMONIO ED ENTRATE SOCIALI

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

quanto versato dai Soci o da terzi per costituire il patrimonio dell'Associazione;

quanto versato dai Soci a titolo di quote di ammissione;

i contributi e i finanziamenti stanziati da Enti Pubblici e/o Privati, nazionali e/o internazionali;

i beni mobili e immobili conferiti all'Associazione;

l'acquisizione di donazioni e lasciti;

eventuali avanzi di gestione;

proventi dei servizi resi e delle attività istituzionali svolte e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

In ogni caso, l'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio e le risorse dell'Associazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

#### **ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige, il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che ne volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento agli enti del Terzo settore. Laddove ritenuto opportuno o laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Consiglio Direttivo redige altresì il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni.

Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

#### **ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci,  
il Presidente dell'Associazione,  
il Consiglio Direttivo,  
l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Possono tuttavia essere remunerati, su delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché di ulteriori limiti eventualmente previsti da altre disposizioni di legge vigenti, quei membri del Consiglio Direttivo che espletino funzioni e attività a tempo pieno per conto e a favore dell'Associazione.

#### ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti al libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria o qualificata. Essa è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 maggio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la rinnovazione delle cariche sociali laddove in scadenza. È altresì convocata quando il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata almeno due quinti dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e da svolgere e sulla relazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; delibera su eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea;

approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;

approva il bilancio sociale, quando ritenuto opportuno oppure obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;

nomina il Presidente dell'Associazione ed eventualmente un Vice Presidente;

delibera, prima dell'elezione, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni responsabilità nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, con le maggioranze qualificate di cui al successivo Art. 11:

delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, ivi compreso lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Il tutto nel rispetto dell'art. 25 del Codice del Terzo settore (D.lgs 117/201/).

#### ART. 11 ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E DELIBERE

L'Assemblea è convocata - anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia - dal Presidente dell'Associazione con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione da parte del destinatario inoltrati con almeno otto giorni di preavviso (tre giorni in casi di particolare urgenza).

Nelle comunicazioni di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Nelle comunicazioni di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Sono ammesse le deleghe scritte ad altri Associati ma con un massimo di 3 (tre) per ciascun Associato.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno della metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano per età; verrà designato un Segretario per la redazione del verbale della riunione, da trascriversi su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i Soci candidatisi, resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione; cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private, nazionali e internazionali e con ogni altro organismo utile o necessario a promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Associazione.

#### **ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 14 (quattordici) membri, compresi il Presidente dell'Associazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso nonché l'eventuale Vice Presidente. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea tra i Soci candidatisi. Non può essere nominato membro del Consiglio di Direttivo, e se nominato decade, chi si

trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, purché la relativa delibera sia adottata con l'intervento ed il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione della sua attività, nonché per la realizzazione dei suoi obiettivi applicando i criteri di economicità, efficienza ed efficacia ritenuti necessari.

Il Consiglio Direttivo:

predispone i bilanci da presentare annualmente all'Assemblea;

predispone i programmi da presentare annualmente all'Assemblea;

delibera l'ammissione dei nuovi soci;

stabilisce annualmente le quote di ammissione e quelle annue di associazione;

decide circa l'accettazione di eredità, legati e contributi offerti all'Associazione;

istituisce comitati scientifici o tecnico/consultivi determinandone numero, componenti, funzioni, natura e durata;

documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;

delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e le modalità di firma. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi a prova certa di avvenuta ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della riunione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà trascritto su apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### ART. 14 RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti di terzi, ivi comprese le autorità amministrative e/o giurisdizionali, spettano al Presidente dell'Associazione; in caso di suo impedimento la rappresentanza legale viene assunta dal Vice Presidente ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dai due Consiglieri più anziani per età con firma abbinata.

Ai predetti legali rappresentanti spetta la rappresentanza in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

#### ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale; se collegiale esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea nomina altresì il Presidente dell'Organo di controllo.

I membri dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Esso, a seguito di delibera assembleare, può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. L'obbligo della revisione legale dei conti cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Alternativamente, a quanto sopra, con delibera assembleare, è possibile al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017, affidare la revisione legale dei conti dell'Associazione ad un Revisore o ad una società di revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

#### ART. 16 CONTROVERSIE

Ogni controversia, pur che sia suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere fra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione relativamente ai rapporti associativi o circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un unico arbitro, amichevole compositore, nominato dal Presidente dell'Assemblea Rabbinnica d'Italia.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro sessanta giorni.

#### ART. 17 LIBRI SOCIALI

Per il buon funzionamento dell'Associazione saranno istituiti e posti in

essere, oltre agli eventuali registri obbligatori previsti dalle norme fiscali, i seguenti libri associativi:

libro degli associati;  
libro dei verbali dell'Assemblea;  
libro dei verbali del Consiglio Direttivo;  
libro dei verbali dell'Organo di controllo;  
libro cassa e libro degli inventari.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali entro dieci giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### ART. 18 SCIoglimento

Nel caso lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la stessa si estingue.

In caso di scioglimento o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In ogni caso di estinzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

#### ART. 19 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni e quelle in tema di Enti del Terzo Settore.

f) Maddalena Ferrari Notaio